



Comuni di Bastiglia - Bomporto - Castelfranco Emilia
Nonantola - Ravarino - San Cesario sul Panaro

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara n. 27 del 30/09/2022

Indice

Art. 1 – OGGETTO

Art. 2 – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

Art. 5 – PROGRAMMAZIONE

Art. 6 – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 7 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO

Art. 8 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DETERMINAZIONE A CONTENUTO SEMPLIFICATO

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento integra e dettaglia la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti "Codice dei contratti pubblici" o anche solo "Codice") relativa ai contratti sotto la soglia comunitaria di lavori, forniture e servizi e tiene conto delle Linee guida ANAC in materia.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente ed in specifico al Codice dei contratti pubblici.
3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. Ove ritenuto necessario, possono essere applicate le disposizioni dell'art. 50 del Codice (clausole sociali).
4. Trova applicazione agli acquisti di beni e servizi sotto soglia, nella misura e con le modalità che saranno disciplinate dalla normativa di tempo in tempo vigente, l'obbligo di fare ricorso:
 - al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero agli altri mercati elettronici previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente;
 - al sistema telematico di acquisto eventualmente messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale (d'ora in avanti anche "soggetto aggregatore");Ai fini dell'adempimento dell'obbligo, i mercati elettronici attivi, in conformità alle previsioni normative, sono da considerare equiparati ed equivalenti come pure è da considerare equivalente l'utilizzo del sistema telematico di acquisto.
5. Trova applicazione agli acquisti di beni e servizi sottosoglia l'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP attive e che presentino contenuti comparabili con la forniture e il servizio che si vuole acquisire come limiti massimi ai sensi e per gli effetti, anche sanzionatori, previsti dalla legislazione di tempo in tempo vigente.
6. In assenza di convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale si applicano i prezzi di riferimento eventualmente pubblicati da ANAC per la tipologia di beni e di servizi di cui si voglia procedere all'acquisto utilizzando le procedure sotto soglia. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione a pena di nullità.
7. Il presente regolamento viene applicato nel rispetto delle norme vigenti sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e dunque nell'ambito degli spazi di autonomia che tale normativa riconosce all'ente.

Art. 2

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Il Servizio Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per tutti i Comuni aderenti, in forza di convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. I) del Codice.
2. Il Servizio unificato espleta le procedure di gara per appalti di lavori ed opere pubbliche, nonché per appalti di fornitura di beni e servizi, così come definite dalla normativa di riferimento, gestendo i procedimenti in nome e per conto degli enti convenzionati.

In particolare:

 - a) in nome e per conto degli enti convenzionati, la C.U.C., espleta le procedure di gara volte all'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 € nonché di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 così come specificato al successivo art. 4;
 - b) in nome e per conto degli enti convenzionati, la C.U.C., espleta le procedure di gara volte all'acquisizione di beni e servizi di qualsiasi importo qualora le procedure di gara prevedano

- quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) espleta le funzioni di Provveditorato generale, acquisendo beni e servizi a carattere generale e ripetitivo, in sostituzione degli enti convenzionati;
 - d) svolge l'attività amministrativa di supporto ai settori comunali per le procedure espletate in autonomia dai servizi dei singoli enti.
3. Lo svolgimento delle funzioni di C.U.C. per conto di soggetti partecipati dagli enti aderenti o ad essi comunque collegati, s'intende assentito a norma del presente regolamento. Esso viene regolato con apposite convenzioni/intese approvate dalle rispettive Giunte comunali.

Art. 3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

1. Il dirigente/responsabile della C.U.C. prende atto della nomina a RUP effettuata, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, dalle Amministrazioni convenzionate e svolge, di norma, il ruolo di responsabile del procedimento di gara, fatta salva la possibilità di nominare fra i dipendenti assegnati al servizio C.U.C. o ad altro servizio, un responsabile per il singolo procedimento di gara. Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi degli artt. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 42 del Codice.

Art. 4

VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

1. Per poter applicare la disciplina del Codice sui contratti sotto soglia e le disposizioni del presente regolamento e scegliere la procedura di affidamento, deve essere calcolato e formalizzato il valore del contratto stimato applicando le regole specifiche dettate dal Codice a tal fine.
2. Il valore stimato posto a base di gara va calcolato come disposto dall'art. 35 del Codice, secondo cui il calcolo è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
3. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
4. Si applica ai contratti sotto soglia la disciplina del Codice in materia di lotti funzionali e prestazionali per favorire la partecipazione diretta alle procedure di affidamento delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 5

PROGRAMMAZIONE

1. Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale i lavori di importo pari o superiore a 100.000 € e biennale le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 €.
2. Il fabbisogno di forniture e servizi deve essere stimato e sommato sul biennio a livello di ente.
3. Ogni settore e servizio è tenuto entro ottobre a trasmettere alla C.U.C. presso l'Unione l'elenco dettagliato delle forniture e dei servizi di cui stima il fabbisogno per il successivo biennio con specificazione anche del valore annuale.
4. In presenza di forniture e di servizi aventi le medesime caratteristiche, il valore che sarà preso a riferimento dalla C.U.C. ai fini della valutazione circa l'opportunità di espletare un'unica procedura di gara sarà quello risultante dalla somma dei fabbisogni espressi e comunicati dai settori.

Art. 6

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti, in conformità ai limiti di importo previsti dal Codice:
 - a) in affidamento diretto
 - b) con procedura negoziata
 - c) in amministrazione diretta

Art. 7

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO

1. Per le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento, fino al valore della soglia comunitaria, nei limiti e in permanenza della sussistenza dell'obbligo di acquisizione attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici o a sistema telematico di acquisto previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente si procede:
 - a) mediante ordine diretto (strumento telematico di acquisto)
 - b) mediante trattativa diretta
 - c) mediante richiesta di offerta (strumento telematico di negoziazione)
2. L'ordine diretto fa seguito ad un confronto concorrenziale delle offerte al pubblico presenti sul mercato elettronico su cui il responsabile di servizio opera; tale confronto concorrenziale assolve agli stessi effetti della richiesta di più preventivi. Il Responsabile di servizio nell'atto con cui dispone il perfezionamento dell'ordine diretto deve dar conto del criterio di aggiudicazione utilizzato e motivare in modo specifico e puntuale qualora, utilizzando i filtri messi a disposizione del sistema, non abbia aggiudicato al criterio del prezzo più basso. Mediante ordine diretto è possibile perfezionare solo affidamenti diretti entro la soglia di valore pro tempore vigente.
3. La richiesta di offerta concretizza una procedura negoziata. Di norma deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare. Si applicano le regole e i principi che la normativa vigente e il presente regolamento dettano per le procedure negoziate. E' consentito utilizzare gli elenchi di operatori economici che figurano abilitati sul Mercato Elettronico. Qualora si utilizzi la richiesta di offerta per affidamenti di importo inferiore alle soglie pro tempore vigenti si seguono le regole della procedura negoziata, ma è possibile invitare un numero di operatori economici inferiore a quello minimo previsto dalle norme di tempo in tempo vigenti per gli importi superiori e fino alla soglia.
4. La trattativa diretta concretizza una procedura negoziata con un solo operatore economico e può essere utilizzata per perfezionare un affidamento diretto in esito, di norma, alla consultazione dei cataloghi o una procedura negoziata senza bando in una delle casistiche in cui il codice consente, sussistendone i presupposti da richiamare e motivare, di negoziare con un solo operatore economico.
5. L'obbligo di utilizzo del mercato elettronico può essere derogato:
 - a) nei casi espressamente previsti dalle norme;
 - b) qualora il bene o il servizio, pur presente sul mercato elettronico, non possieda quelle qualità essenziali che lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze dell'ente ed in tal senso deve risultare idonea, dettagliata e puntuale motivazione agli atti.
6. Quando si opera sul mercato elettronico il contratto viene perfezionato con le modalità previste dallo strumento cui si accede e in modalità, quindi, telematica. I contratti perfezionati vanno comunque scaricati e conservati agli atti del settore/servizio attraverso la protocollazione e la

fascicolazione informatica.

Art. 8
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
E DETERMINAZIONE A CONTENUTO SEMPLIFICATO

1. La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del Codice.
2. La determinazione deve contenere almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile, della procedura di affidamento che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché delle principali condizioni contrattuali.
3. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e s.m.i. del Codice, il RUP può procedere tramite determina a contrarre e di affidamento con un unico atto a contenuto semplificato. Tale provvedimento deve contenere almeno l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, l'indicazione della sussistenza in capo al medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. I contratti sotto soglia cui si applica il presente regolamento sono quelli cui si applicano i valori soglia di tempo in tempo vigenti così come fissati dal Codice e dagli adeguamenti allo stesso.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme di tempo in tempo vigenti contenute nel Codice e nelle linee guida ANAC espressamente riferite a lavori e opere, forniture e servizi sotto soglia.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma regolamentare adottata dall'ente incompatibile con il presente regolamento.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione.